

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3480

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2005

—————

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 4 maggio 1983, n. 184, è stata emanata per favorire l'istituto dell'adozione nazionale ed internazionale, allo scopo di assicurare ai minori un focolare stabile. La situazione di pochi bambini adottabili in Italia, rispetto ai molti bambini adottabili all'estero, ha portato il legislatore a regolamentare diversamente le differenti situazioni, tant'è che con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, è stato istituito l'albo degli «enti autorizzati», ai quali viene obbligatoriamente delegato il compito di curare lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per l'adozione, modificando quindi la precedente disciplina che permetteva a qualsiasi nucleo familiare di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.

L'intervento dei predetti enti autorizzati, che operano, per l'appunto, in base ad un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), ha sicuramente arginato il fenomeno malavitoso della compravendita di minori stranieri! Tuttavia, l'*iter* burocratico che le famiglie devono affrontare per raggiungere l'obiettivo auspicato comporta attese lunghe e costi elevati.

In questi anni sono infatti nate organizzazioni di cittadini che non si sentono tutelati dall'attuale riforma, ma addirittura vessati da una serie di norme che sono più proprie di una indagine giudiziaria penale. Tante coppie che hanno dato l'avvio alla procedura di adozione internazionale lamentano, in particolare, l'eccessivo esborso di danaro per portare a termine l'adozione di un bambino straniero. Somme che spesso si aggirano intorno ai 25.000 euro e che non sono alla portata di tutte le famiglie desiderose di dare affetto e sicurezza ad un bambino orfano o ab-

bandonato. È il caso delle famiglie mono-reddito!

È pur vero che la Commissione adozioni internazionali ha stilato una tabella di costi oltre i quali non si può andare. Costi però che sono comunque molto esosi.

Dunque, premesso che la procedura per l'adozione nazionale è totalmente gratuita, è lecito chiedersi se sia giusto imporre tali costi nell'ambito delle adozioni internazionali, senza che lo Stato intervenga attraverso la stessa compensazione economica che, di fatto, riserva al settore delle adozioni nazionali.

Orbene, l'attuale impianto normativo prevede la deducibilità al 50 per cento delle spese affrontate per un'adozione internazionale, ma nel concreto tale norma restituisce alla coppia adottiva poche centinaia di euro in confronto alle decine di migliaia effettivamente spese.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per alleggerire il peso economico gravante sulle coppie adottive, il presente disegno di legge, all'articolo 2, consente la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro per le spese sostenute dalle famiglie adottanti.

Oltre allo sgravio fiscale è altresì giusto dimezzare i tempi di attesa.

In effetti la legge attuale prevede un termine più che ragionevole di sei mesi e mezzo per l'emissione del decreto di idoneità o inidoneità della coppia adottante. Tale termine purtroppo non è perentorio ed è spesso prorogato a dismisura a causa di carenze strutturali degli enti locali, i cui rappresentanti non fanno parte del CAI.

Ritengo che lo stillicidio dell'indeterminatezza dell'attesa possa essere evitato trasformando i termini da ordinatori in perentori, così come previsto all'articolo 1 di questo disegno di legge.

Altro aspetto, precedentemente sottovalutato, riguarda la nomina del presidente della Commissione per le adozioni internazionali, la cui appartenenza alle associazioni familiari può creare una vera e propria sinergia tra i cosiddetti «tecnici» e i massimi esperti di vita reale. Per semplificare, la Commissione per le adozioni internazionali dovrebbe considerare un pilastro fondamentale la collaborazione con le famiglie adottanti, mem-

bri di molte associazioni operanti in questo settore, dando corpo a un'alleanza strategica che possa attuare autenticamente il principio «dell'interesse superiore del minore», favorendo la realizzazione di una migliore qualità di vita per i minori adottati, in modo tale che gli stessi comitati di famiglie adottanti stabiliscano un mutuo soccorso per attivarsi meglio nelle sedi istituzionali, allo scopo di affermare al meglio i diritti del minore e della famiglia adottante. Si tratta di stabilire un'autentica *partnership* tra familiari e operatori giuridici, strutture pubbliche e di volontariato nel campo psico-sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non suscettibili di proroghe o dilazioni».

2. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di decorso senza esito del termine complessivo di sei mesi e quindici giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis*, il Presidente del Tribunale per i minori, previa richiesta presentata per iscritto dagli aspiranti genitori adottivi, rilascia d'ufficio, entro dieci giorni da tale ultima istanza, il decreto di idoneità all'adozione internazionale secondo i criteri espressi dalla coppia».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 80-*bis*. - (*Detraibilità degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*). - 1. Gli oneri sostenuti dagli aspiranti genitori adottivi per le procedure d'adozione, compresi i viaggi, il vitto e il soggiorno in Italia o all'estero, debitamente certificati dall'ente autorizzato che ha curato la procedura adottiva, sono detraibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente:

«*i*-quinquies) gli oneri sostenuti da ogni singola famiglia adottante, per le procedure d'adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, fino all'importo di 20.000 euro».

Art. 4.

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) un presidente di elevata moralità, nonché con comprovata esperienza nel settore delle adozioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra le persone facenti parte di un'associazione di volontariato di famiglie adottanti, a carattere nazionale;».

2) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, costituite al fine di salvaguardare i diritti delle famiglie adottive e dell'infanzia abbandonata. Tali associazioni, per poter accedere alla Commissione per le adozioni internazionali, devono possedere i seguenti requisiti:

1) carattere nazionale, con rappresentanti o soci in almeno cinque regioni;

2) far parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse

dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera m), al fine di essere inserite all'interno della Commissione per le adozioni internazionali hanno l'obbligo di presentare apposita domanda al presidente della Commissione stessa, il quale si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

